

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1640

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei senatori LORENZI e PREIONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 APRILE 1995

Norme istitutive dell'Assemblea costituente per una revisione
totale della Costituzione

ONOREVOLI SENATORI. - Negli ultimi mesi abbiamo assistito all'infittirsi del pubblico dibattito sull'ipotesi di una nuova Costituente, atta a procedere ad una revisione della Costituzione della Repubblica italiana.

Il 2 giugno 1946 veniva eletta la Costituente; a cinquant'anni esatti da quella storica data, in continuità del lavoro esimio dei padri della Repubblica, il popolo italiano avverte la necessità di una nuova fase costituente, che attraverso l'elezione di un'Assemblea altamente competente e capace, nella salvaguardia del valore e dei principi fondamentali della nostra Carta, sappia affrontare il delicato compito e dovere di rispondere alla maturata istanza di revisione, in linea con le mutate condizioni politiche e socioeconomiche di tutto il Paese.

Un tale atto di scrupoloso riesame del vigente dettato costituzionale dovrebbe essere

considerato quale apprezzabile ed impegnativo sforzo di aggiornamento migliorativo, in un'ottica di completo chiarimento istituzionale e di possibile soddisfacimento legislativo alle sempre più pressanti richieste di riforma provenienti dalle varie regioni italiane.

Siamo fiduciosi nell'esame critico da parte del Parlamento di questo disegno di legge costituzionale, che rappresenta una proposta perfettibile, certamente modificabile, per aprire in termini concreti la dialettica delle diverse parti politiche.

Siamo anche consapevoli della possibilità che una iniziativa di tale indirizzo possa contribuire fattivamente al generale rasserenamento dell'attuale clima politico, in una chiara prospettiva di qualificato rilancio democratico.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è eletta una Assemblea costituente, che procede ad una revisione totale della Costituzione. Il testo, approvato dalla maggioranza assoluta dei membri dell'Assemblea, è sottoposto a *referendum* con le modalità di cui al titolo I della legge 25 maggio 1970, n. 352; non si fa luogo al *referendum* qualora il testo sia stato approvato dai due terzi dei membri dell'Assemblea.

2. È di competenza dell'Assemblea costituente la legislazione in materia elettorale.

3. Per la durata dell'Assemblea costituente, rimane comunque sospesa l'efficacia dell'articolo 138 della Costituzione. Il Parlamento continua ad esercitare le funzioni ad esso attribuite dalla Costituzione, eccezion fatta per la legislazione costituzionale ed elettorale.

Art. 2.

1. L'Assemblea costituente è composta da centoventi membri, eletti in base alla legislazione vigente per le elezioni della Camera dei deputati, in quanto applicabile, fatto salvo quanto disposto dai commi 2 e 3.

2. Ai fini dell'elezione dell'Assemblea costituente, ciascuna provincia corrisponde ad uno o più collegi uninominali. La ripartizione delle provincie più popolose in più collegi è determinata con decreto del Presidente della Repubblica, emanato previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentiti i Consigli delle regioni interessate, tenendo conto dei dati dell'ultimo censimento generale della popolazione, e assicurando per quanto possibile alle singole

regioni una rappresentanza proporzionale alla rispettiva popolazione.

3. La ripartizione dei seggi ha luogo, su base nazionale, col sistema proporzionale. A tale fine l'ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli uffici centrali circoscrizionali:

a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascun gruppo di candidati, che si siano presentati con il medesimo contrassegno;

b) individua i gruppi che abbiano ottenuto almeno l'uno per cento dei voti validi espressi;

c) procede al riparto dei seggi fra i gruppi di candidati. A tal fine divide per 120 il totale delle cifre elettorali nazionali di cui alla lettera b), ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascun gruppo per tale quoziente; la parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quei gruppi che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale. A parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

d) proclama quindi eletti, in corrispondenza ai seggi attribuiti a ciascun gruppo di candidati, i candidati che abbiano ottenuto, nei rispettivi collegi, la cifra individuale più alta, intendendosi per cifra individuale la percentuale dei voti validi espressi.

Art. 3.

1. L'Assemblea costituente rimane in carica due anni; qualora alla scadenza del biennio non abbia ultimato la revisione di cui all'articolo 1, comma 1, può deliberare la propria proroga per non più di un anno.

Art. 4.

1. La qualità di membro dell'Assemblea costituente non è incompatibile con quella di membro della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica.

2. I membri dell'Assemblea costituente, che non siano membri della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica, percepiscono un trattamento economico pari a quello dei deputati. L'Assemblea determina il trattamento economico spettante ai suoi membri, che siano contemporaneamente membri di una delle due Camere.

3. L'Assemblea costituente si avvale della collaborazione di personale della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che viene collocato fuori ruolo e retribuito dall'amministrazione di appartenenza. Essa può altresì, in caso di necessità, avvalersi di esperti, nonché di altro personale assunto con contratto a termine e da essa retribuito.

